

Comune di Carpi

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE ATTIVITA' FUNEBRI, NECROSCOPICHE, CIMITERIALI E

DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

n. 53 del 20 giugno 2013

in vigore dall'8 luglio 2013

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI

GENERALI	
ART. 1 – Oggetto	pag.5
ART. 2 – Competenze	pag.5
ART. 3 – Responsabilità	pag.5
ART. 4 – Presunzione di legittimazione	pag.5
ART. 5 – Servizi funebri e necroscopici d'istituto	pag.6
ART. 6 – Servizi funebri e necroscopici gratuiti e a pagamento	pag.6
ART. 7 – Pagamento di diritti relativi al trasporto di cadavere	pag.7

TITOLO II – ATTIVITA'

NECROSCOPICA	
ART. 8 – Servizi necroscopici comunali	pag.7
ART. 9 – Denuncia di morte e accertamento del decesso	pag.7
ART. 10 – Decesso per malattia infettiva e diffusiva	pag.7
ART. 11 – Locale di osservazione	pag.7
ART. 12 – Obitorio	pag.8
ART. 13 – Disponibilità dei locali	pag.8

TITOLO III – ATTIVITA'

FUNEBRE	
ART. 14 - Principi generali dell'attività funebre	pag.8
ART. 15 - Divieto di intermediazione nell'attività funebre	pag.9
ART. 16 – Correttezza professionale e commerciale dell'impresa	pag.9
ART. 17 – Esercizio dell'attività d'impresa	pag.9
ART. 18 – Regime del trattamento del personale dell'impresa	pag.9
ART. 19 - Vigilanza del Comune	pag.10
ART. 20 - Trasporto funebre	pag.10
ART. 21 - Trasferimento di salma	pag.10
ART. 22 - Trasporto di cadavere	pag.11
ART. 23 - Trasporto di resti mortali, ossa umane e ceneri	pag.11
ART. 24 – Orari e modalità per il trasporto di cadavere	pag.12
ART. 25 - Servizi e trattamenti funebri	pag.12
ART. 26 – Rimesse funebri	pag.12
ART. 27 – Caratteristiche delle casse di legno	pag.12
ART. 28 – Usi funebri locali	pag.13

TITOLO IV- ATTIVITA'

CIMITERIALE	
ART. 29 – Cimiteri del Comune di Carpi	pag.13
ART. 30 – Comportamenti da tenere all'interno dei Cimiteri comunali	pag.14
ART. 31 – Settori speciali nel cimitero	pag.14

ART. 32 – Ammissione nei Cimiteri e nei settori speciali	pag.15
ART. 33 – Servizi cimiteriali gratuiti e a pagamento	pag.15
ART. 34 – Piano cimiteriale comunale	pag.16
ART. 35 – Ossario e cinerario comuni	pag.16
ART. 36 – Struttura per il commiato	pag.16
ART. 37 – Inumazione	pag.16
ART. 38 – Tumulazione	pag.17
ART. 39 – Deposito provvisorio del feretro	pag.17
ART. 40 – Cremazione	pag.18
ART. 41 – Esumazioni ed estumulazioni	pag.18
ART. 42 – Esumazioni ordinarie	pag.18
ART. 43 – Esumazioni straordinarie	pag.19
ART. 44 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie	pag.19
ART. 45 – Estumulazioni d'ufficio	pag.19
ART. 46 – Traslazioni	pag.19
ART. 47 – Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare	pag.20
ART. 48 – Disponibilità dei materiali	pag.20
ART. 49 – Concessione cimiteriale: definizioni e disposizioni generali	pag.20
ART. 50 – Durata delle concessioni	pag.21
ART. 51 – Modalità di concessione	pag.22
ART. 52 – Diritto d'uso delle sepolture	pag.22
ART. 53 – Divisioni	pag.23
ART. 54 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	pag.23
ART. 55 – Rinuncia a concessione di aree libere	pag.23
ART. 56 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	pag.23
ART. 57 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o Perpetua	pag.24
ART. 58 – Revoca	pag.24
ART. 59 – Decadenza	pag.24
ART. 60 – Provvedimenti conseguenti la decadenza	pag.25
ART. 61 – Estinzione	pag.25
ART. 62 – Obblighi di manutenzione	pag.25
ART. 63 – Progettazione e termini per la costruzione di sepolture private	pag.25
ART. 64 – Lavori privati nei cimiteri – Accesso al cimitero	pag.26
ART. 65 – Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e Collocazione di ricordi funebri	pag.26
ART. 66 – Responsabilità rimborso consumi	pag.27
ART. 67 – Recinzioni aree – materiali di scavo	pag.27
ART. 68 – Introduzione e deposito di materiali	pag.27
ART. 69 – Orario di lavoro	pag.27
ART. 70 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	pag.27
ART. 71 – Vigilanza	pag.27
ART. 72 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	pag.28
ART. 73 – Tutela dei beni storici e artistici	pag.28
ART. 74 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	pag.28

ART. 75 – Mappa	pag.28
ART. 76 – Annotazioni in mappa	pag.29
ART. 77 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag.29
ART. 78 – Schedario dei defunti	pag.29
ART. 79 – Scadenziario delle concessioni	pag.29
ART. 80 – Atti a disposizione del pubblico	pag.29

TITOLO V - ATTIVITA' DI POLIZIA

MORTUARIA.....

ART. 81 – Autorizzazione al trasporto e al seppellimento	pag.30
ART. 82 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	pag.30
ART. 83 – Trattamento delle ceneri	pag.30
ART. 84 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	pag.31
ART. 85 – Autorizzazione all'affidamento delle ceneri	pag.31
ART. 86 – Deposito provvisorio dell'urna cineraria	pag.32
ART. 87 – Pagamento di diritti	pag.33

TITOLO VI – DISPOSIZIONI ULTERIORI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE

ART. 88 – Rettore della Chiesa del Cimitero Urbano	pag.33
ART. 89 – Cimitero Israelitico	pag.33
ART. 90 – Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali – Forme di gestione dei servizi	pag.33
ART. 91 – Sanzioni	pag.33
ART. 92 – Efficacia della normativa regolamentare	pag.34

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Oggetto

- 1) Il presente Regolamento ha come oggetto la disciplina delle attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria. Esso detta norme volte ad armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere dal Comune di CARPI, da Enti e da Imprese private, in relazione al decesso di persone, per garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto ed il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.
- 2) Gli uffici comunali ed i soggetti privati, ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono tenuti a svolgerli secondo i criteri di buona amministrazione, nel rispetto dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso e delle convinzioni religiose e morali degli interessati.
- 3) Il Comune assicura la più ampia accessibilità alle cerimonie e ai riti funebri tutelando in tal modo i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

ART. 2 – Competenze

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- 2) Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:
 - il Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali;
 - i Dirigenti responsabili del Settore LL.PP. e del Settore Restauro e Conservazione del Patrimonio Storico e Artistico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzioni, ristrutturazione e riconversione di volumi, etc.);
 - l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.

ART. 3 – Responsabilità

- 1) Il Comune verifica che all'interno dei Cimiteri comunali siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 – Presunzione di legittimazione

- 1) Chi fa istanza od usufruisce di un servizio qualsiasi tra quelli previsti nel presente Regolamento, agisce in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da qualsivoglia rivalsa.
- 2) In caso di eventuali controversie l'Amministrazione Comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un

accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza, passata in giudicato, riservandosi di adottare, anche in via d'urgenza, qualsiasi provvedimento ritenuto necessario per assicurare la salute pubblica, il decoro e il buon costume, con oneri posti a carico delle parti.

3) Le parti restano in ogni caso responsabili in solido, fino alla definizione della controversia, per eventuali danni a persone o cose derivanti da inerzia o incuria nonché per gli oneri che il Comune dovesse sostenere per eventuali provvedimenti d'urgenza di cui al punto precedente.

ART. 5 - Servizi funebri e necroscopici d'istituto

1) Per servizi funebri e necroscopici d'istituto si intendono:

- a) disponibilità del locale di osservazione e dell' obitorio nei casi e con le modalità stabilite dagli Artt. 11 e 12 del presente Regolamento;
- b) raccolta e trasferimento di salma: da abitazione inadatta, a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonata, oppure quando si debba effettuare il riconoscimento o l'accertamento autoptico;
- c) trasporto funebre e fornitura di cassa a carico del Comune nel caso di cadavere di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- d) rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere;
- e) attività di polizia mortuaria e vigilanza sull'attività funebre;

ART. 6 – Servizi funebri e necroscopici gratuiti e a pagamento

1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento e precisamente:

a) la raccolta ed il trasferimento di salma: da abitazione inadatta, a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonata, oppure quando si debba effettuare il riconoscimento o l'accertamento autoptico;

b) Il trasferimento nel caso di salma di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;

c) il trasporto funebre e fornitura di cassa per il cadavere di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;

2) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe e dei canoni di concessione periodicamente aggiornati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

3) Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali del Comune o dell'Azienda Sanitaria Locale.

4) La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 7 giorni dal decesso.

5) Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, vengano individuati gli eredi o aventi causa del *de cuius*, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al Cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, sono considerate anticipazioni effettuate a norma dell'art. 2028 e seguenti del Codice Civile e vanno rimborsate al Comune in base a quanto previsto dai vigenti regolamenti in materia di contabilità ed entrate.

6) Si definisce inadatta l'abitazione nella quale non sia oggettivamente possibile, per la ridotta superficie e la conformazione interna, riservare un vano o parte di esso alla composizione della salma per il periodo di osservazione e preparazione del feretro;

7) Il trasporto funebre è servizio a richiesta, rimesso alla libera concorrenza delle imprese che ne hanno titolo;

8) I servizi di cui al comma 1) sono a carico del Comune che vi provvede direttamente o per mezzo di terzi in base alle modalità di gestione dei servizi medesimi e sono effettuati nel rispetto di quanto previsto al successivo Titolo III del presente Regolamento.

ART. 7 – Pagamento di diritti relativi al trasporto di cadavere

1) Per ciascun trasporto di cadavere, effettuato all'interno del Comune oppure in entrata o in uscita da esso, il Comune potrà istituire il pagamento di un diritto il cui importo è stabilito dalla Giunta Comunale.

2) Dovranno rimanere esclusi dal pagamento del diritto di cui al comma 1) i trasporti:

a) di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni;

b) di ceneri, ossa umane e resti mortali;

c) di cadaveri di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri e quelli eseguiti da confraternite con mezzi propri;

d) quando occorrenti per l'effettuazione di cremazione, di autopsia o altri accertamenti necroscopici, fermo restando il pagamento del trasporto funebre a carico di chi lo richiede;

e) di cadaveri provenienti da strutture di ricovero ubicate in altri Comuni della Provincia di Modena, qualora venga già corrisposto un diritto analogo in uscita dal comune medesimo;

TITOLO II – ATTIVITA' NECROSCOPICA

ART. 8 - Servizi necroscopici comunali

1) I servizi necroscopici comunali a carattere istituzionale di cui all'Art. 5 sono svolti dal Comune in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali o sui servizi pubblici in genere, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e dalla Normativa Regionale.

ART. 9 - Denuncia di morte e accertamento del decesso

1) La modalità della denuncia di morte e dell'accertamento dei decessi avviene nel rispetto della normativa statale così come disciplinata dal D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, dalla Normativa Regionale e dal Regolamento dello Stato civile D.P.R. 3 novembre 2000 n.396.

ART. 10 - Decesso per malattia infettiva e diffusiva

1) Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva/diffusiva, il medico necroscopo dell'A.S.L deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici, che non necessariamente coincidono con l'osservanza dell'art. 18 comma 1 DPR 285/1990,

2) In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione a norma del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e delle altre norme in materia per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

ART. 11 - Locale di osservazione

1) Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei, attualmente presso l'Ospedale Civile di Carpi, mediante convenzione con la struttura sanitaria pubblica; il locale di osservazione è adibito al ricevimento ed alla tenuta in osservazione, ai fini dell'accertamento della morte, delle salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte come definite dall' Art. 6 comma 6) o in luoghi di accoglienza o strutture ricettive dirette all'ospitalità;

b) morte in abitazioni e trasferite a richiesta dei familiari o conviventi;

- c) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - d) ignote cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- 2) Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, diretta o attraverso apparecchiature di segnalazione, anche a distanza, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
- 3) Il Comune potrà provvedere al deposito di osservazione anche realizzando o comunque ottenendo la disponibilità di altri locali idonei sul territorio comunale.

ART. 12 - Obitorio

1) Il Comune provvede all'obitorio in locali idonei presso il Servizio di Medicina Legale dell'ASL di Modena, (attualmente presso l'Ospedale Policlinico di Modena), mediante convenzione con la struttura sanitaria pubblica, per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico delle salme di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo dei cadaveri portatori di radioattività.

2) L'obitorio deve essere idoneo ad assicurare la sorveglianza, diretta o attraverso apparecchiature di segnalazione, anche a distanza, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

3) L'obitorio deve essere dotato di un idoneo numero di celle frigorifere di cui almeno due isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive.

4) Il mantenimento in osservazione di salme di persone portatrici di radioattività oltre i limiti di pericolosità, in ottemperanza al D.Lgs. 17 marzo 1995 n.230, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico necroscopo.

ART. 13 – Disponibilità dei locali

1) In caso di inagibilità o di temporanea indisponibilità del locale di osservazione presso l'Ospedale Civile di Carpi e dell'obitorio presso il Servizio di Medicina Legale dell'Asl di Modena il Comune può avvalersi di locali idonei, previa convenzione, ubicati presso altri istituti e strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.

TITOLO III – ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 14 - Principi generali dell'attività funebre

1) Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- a) disbrigo su mandato delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di feretro e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasferimento di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;

2) Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività funebre devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 e s.m.e.i.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere inviata, in forma telematica, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede legale l'impresa e deve essere corredata dalla documentazione e dalle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta Regionale con delibera n.156 del 7 febbraio 2005 e specificati con direttiva della Giunta Regionale in data 13 febbraio 2006.

3) Il soggetto che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

4) L'attività funebre può essere esercitata anche dal Comune, nelle forme consentite dalla legge, oltre che mediante gestione diretta in economia, nel rispetto del presente Regolamento, al fine di soddisfare esigenze della propria collettività, senza che ciò comporti riserva di tale attività al Comune stesso.

ART. 15 - Divieto di intermediazione nell'attività funebre

1) Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti e che hanno presentato la prescritta segnalazione di inizio attività possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza ed introitando i compensi relativi all'erogazione delle prestazioni effettuate.

2) Non è consentito dunque ad intermediari o ad altri soggetti comunque diversi dalle imprese che hanno effettuato le prescritte segnalazioni di inizio attività, organizzare e svolgere attività di onoranze funebri, introitandone i compensi ed assicurando le prestazioni attraverso l'acquisizione dei mezzi e delle risorse necessarie per effetto di accordi con altre imprese.

ART. 16 – Correttezza professionale e commerciale dell'impresa

1) Le imprese di onoranze funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.

2) L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:

a) l'utente è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;

b) l'impresa ha l'obbligo di rilasciare un preventivo scritto relativo al costo dei servizi richiesti;

c) rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;

d) rispetto del segreto professionale, della normativa sulla privacy e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;

e) correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli utenti che con le altre imprese;

f) buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;

g) osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;

h) comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;

i) costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.

ART. 17 – Esercizio dell'attività d'impresa

1) Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.

2) Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e le prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

ART. 18 – Regime del trattamento del personale dell'impresa

1) Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre dovrà garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

2) Dovrà in particolare procedere ad un'accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica. Il relativo documento di valutazione dei rischi dovrà

evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e protezione.

3) Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli: tale obbligo si applica a tutto il personale che opera a diverso titolo nell'impresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dello stesso.

4) Il personale operante presso le imprese funebri deve essere adeguatamente formato secondo le modalità stabilite dalla Giunta della Regione Emilia Romagna.

ART. 19 - Vigilanza del Comune

1) Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

2) E' sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 15 giorni, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'Art. 91 del presente regolamento, chi nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali.

3) In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.

ART. 20 - Trasporto funebre

1) Il trasporto funebre deve essere svolto con l'utilizzo di personale a conoscenza delle norme regolamentari di polizia mortuaria e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.

2) Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività funebre devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 e s.m.e.i.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere inviata, in forma telematica, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede legale l'impresa e deve essere corredata dalla documentazione e dalle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta Regionale con delibera n.156 del 7 febbraio 2005 e specificati con direttiva della Giunta Regionale in data 13 febbraio 2006.

Le imprese che svolgono il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranze funebri, si dovranno uniformare per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

ART. 21 - Trasferimento di salma

1) Ai sensi della Legge Regionale 29 luglio 2004 n.19, per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

2) Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione, come definite al comma 6) dell'Art. 6, o in alternativa vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasferita prioritariamente presso il locale di osservazione dell'Ospedale Civile di Carpi oppure presso il servizio mortuario delle altre strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato qualora autorizzate allo svolgimento dell'attività di deposito di osservazione.

3) Nel caso di abitazioni inadatte all'osservazione occorrerà un'effettiva e positiva valutazione certificata da parte del servizio pubblico competente; nel caso in cui siano i familiari o i conviventi del deceduto a richiedere il trasferimento della salma in altro luogo, indipendentemente dalle condizioni strutturali dell'alloggio, il certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasferimento della salma

può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica sarà rilasciato dal medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso.

4) Sono considerati abitazioni inadatte i luoghi di accoglienza o le strutture ricettive dirette all'ospitalità dai quali la salma potrà essere trasportata presso il locale di osservazione, l'obitorio, le strutture del commiato o le camere mortuarie anche senza necessità di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi.

5) Il trasferimento è autorizzato con la certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. 19/2004, e, fatto salvo quanto previsto all'Art. 6, deve essere effettuato da impresa regolarmente autorizzata, in contenitore impermeabile non sigillato, secondo le prescrizioni di cui alla normativa regionale vigente.

ART. 22 - Trasporto di cadavere

1) Per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento della morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

2) L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

a) la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;

b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;

c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

3) A conclusione delle verifiche suddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione.

4) L'addetto al trasporto, munito di timbro, ceralacca e modulistica, sigilla il feretro con il timbro riportante il nome del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione a svolgere l'attività e il numero identificativo all'autorizzazione.

5) In caso di trasporto del cadavere all'estero, l'addetto al trasporto attesterà il corretto confezionamento del feretro in base a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990.

6) Tale attestazione sostituisce a tutti gli effetti la certificazione rilasciata allo scopo dall'A.S.L. competente.

7) Per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale, non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'art.32 del D.P.R. 285/1990.

8) Eventuali prescrizioni o trattamenti particolari a cui sottoporre il cadavere saranno previsti ed indicati dal medico necroscopo in sede di visita necroscopica, sull'apposita certificazione rilasciata.

9) Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art.30 del d.P.R. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

ART. 23 - Trasporto di resti mortali, ossa umane e ceneri

1) Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli deve essere prevalentemente utilizzato un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome e data di morte del defunto.

2) Per il trasporto fuori dal Cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico- sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica.

3) Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

4) E' in ogni caso consentito l'utilizzo del feretro originario, in tutti i casi in cui non sia consigliabile, a giudizio del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, la traslazione dei resti mortali in altro contenitore, eventualmente racchiuso nella cassa di cui ai precedenti commi 2) e 3).

5) Per il trasporto di ossa umane deve essere utilizzata idonea cassetta in zinco chiusa con saldatura conforme alle prescrizioni dell'art. 36 del D.P.R. n.285/1990, recante all'esterno il nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte del defunto;

6) Per il trasporto di ceneri deve essere utilizzata esclusivamente l'urna sigillata nelle quale le ceneri vengono raccolte all'atto della cremazione, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

7) Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non è possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, il contenitore deve recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

8) Il trasporto di ossa umane e di ceneri non è soggetto a particolari misure precauzionali igieniche.

ART. 24 – Orari e modalità per il trasporto di cadavere

1) La fissazione degli orari per il trasporto, le modalità e i percorsi consentiti, il luogo e le modalità per le soste spettano alla Giunta Comunale.

2) L'orario del trasporto e il conseguente arrivo al Cimitero di destinazione è concordato dall'impresa funebre con la Direzione del Cimitero mediante prenotazione da effettuarsi con i sistemi informatici predisposti, allo scopo di evitare arrivi simultanei od a intervalli troppo brevi.

3) Per gli arrivi non prenotati, il Servizio Cimiteriale non garantisce l'immediato espletamento del servizio.

ART. 25 - Servizi e trattamenti funebri

1) I servizi funebri che si svolgono in tutto o in parte nel territorio comunale rispettano requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio.

2) Il soggetto che svolge l'attività funebre agisce per conto degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

3) Oltre alle prestazioni inerenti al trasporto, anche eseguite con mezzi speciali purché autorizzati dalle autorità competenti, chi esercita l'attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

a) arredo camera mortuaria, dove non vietato;

b) vestizione e toeletta funebre;

c) fornitura composizione floreali;

d) comunicazione decesso sui giornali e su altri spazi autorizzati;

e) altre prestazioni a richiesta degli utenti da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

4) La negoziazione degli affari inerenti l'attività funebre deve svolgersi unicamente nella sede autorizzata o, su richiesta dell'interessato confermata per iscritto, presso il luogo indicato dal familiare del defunto, purché non all'interno di strutture sanitarie, locali di osservazione, obitori e in altri luoghi pubblici.

5) Il Comune vigila sul corretto svolgimento dell'attività funebre e verifica la continua sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti dalla Legge Regionale e dal Regolamento comunale, avvalendosi anche degli Organi di Polizia Municipale.

ART. 26 – Rimesse funebri

1) Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate in accordo con il Comune e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e sanificazione.

2) Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e

del Servizio Antincendi, l' idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dall' Azienda Sanitaria Locale competente.

3) Le auto funebri devono essere sempre ricoverate nelle rimesse di cui al comma 1). E' consentita la circolazione e la sosta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle esequie e delle operazioni cimiteriali e per le necessità di interventi manutentivi, rifornimenti, revisioni periodiche.

ART. 27 – Caratteristiche delle casse di legno

1) La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. La regolarità della cassa e il corretto funzionamento sono attestati dall' addetto a trasporto ai sensi del precedente comma 2) dell' Art. 22.

2) Per le inumazioni non è consentito l' uso delle casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

3) Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall' estero o da altro Comune e per le quali sussiste l' obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

4) Per la cremazione è consentito solo l' uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima della introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali sistemi di sollevamento, di posizionamento o simboli religiosi esterni non combustibili o sublimabili.

ART. 28 – Usi funebri locali

1) I servizi di trasporto funebre per lo svolgimento delle esequie hanno inizio dal luogo ove si trova il cadavere, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

2) Sono inoltre consentite brevi soste presso la via prospiciente l' abitazione del defunto e lo svolgimento di cortei a passo d' uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria.

3) Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e il Servizio di Polizia Municipale disciplinano lo svolgimento dei cortei funebri tenendo conto della viabilità cittadina e delle norme indicate nel Codice della Strada.

4) I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa nel Comune di Carpi, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.

6) I riti funebri, siano essi religiosi o civili, che si svolgono all' interno del Cimitero Urbano, nella Chiesa di S. Nicola da Tolentino o nella struttura per il commiato, devono essere svolti con idonea presenza di personale dell' Impresa funebre. Alla conclusione del rito lo stesso personale deve provvedere alla movimentazione del feretro fino al punto di consegna agli operatori cimiteriali.

7) Le attività di sepoltura sono svolte dagli addetti ai servizi cimiteriali. Il servizio ha inizio all' arrivo del feretro nell' area di sosta individuata all' interno del Cimitero, di norma coincidente con il piazzale o il vialetto d' ingresso. Nel caso di celebrazione di rito funebre all' interno della Chiesa cimiteriale o della struttura per il commiato, il servizio svolto dal personale cimiteriale riprende dopo la celebrazione del rito, nello spazio antistante la sede di celebrazione del rito stesso.

8) E' consentito lo svolgimento di riti funebri nel rispetto delle libertà di culto individuali, purché non contrastanti con i principi costituzionali e con l' ordinamento giuridico italiano.

9) Le esequie che prevedono particolari cerimoniali con picchetti, esposizione di bandiere, vessilli o l' esecuzione di brani musicali possono avvenire esclusivamente nel piazzale antistante l' entrata e non possono continuare all' interno del Cimitero.

TITOLO IV- ATTIVITA' CIMITERIALE

Art. 29 – Cimiteri del Comune di Carpi

1) Il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- I. Urbano
- II. Frazionale di Gargallo
- III. Frazionale di Santa Croce
- IV. Frazionale di Migliarina
- V. Frazionale di Budrione
- VI. Frazionale di Fossoli
- VII. Frazionale di San Marino
- VIII. Frazionale di Cortile
- IX. Frazionale di San Martino Secchia

2) E' consentita la costruzione di cappelle private ai sensi degli artt.101 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

ART. 30 – Comportamenti da tenere all'interno dei Cimiteri comunali

1) Il Cimitero, quale luogo della memoria e di custodia delle spoglie mortali dei defunti, è soggetto al rispetto da parte dei visitatori e di quanti a qualsiasi titolo ne utilizzino i servizi o vi prestino la loro opera.

2) Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del medesimo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli se non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi e contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare le aiuole, i tappeti verdi, gli alberi, i giardini, sedere sui tumuli, imbrattare le lapidi o i muri;
- h) richiedere oboli a qualunque titolo;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali previo assenso dei familiari che siano direttamente interessati;
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di resti da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi cimiteriali;
- n) commerciare oggetti di decorazione fra privati, svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
- o) qualsiasi forma pubblicitaria non autorizzata.

3) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

4) Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai

dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente, e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ART. 31 – Settori speciali nel cimitero

- 1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere settori speciali, individuati dal Piano Cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a comunità che desiderino tipi di sepoltura diversi da quelle comunemente previsti.
- 2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a totale carico dei richiedenti, secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
- 3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari, tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
- 4) In via eccezionale, altri settori speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 32 - Ammissione nei Cimiteri e nei settori speciali

- 1) Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- 2) Independentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute i cadaveri delle persone concessionarie nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- 3) Nei settori speciali sono ricevuti i cadaveri delle persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 31, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolti nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.
- 4) Sono ricevute e seppellite nei cimiteri del Comune anche i cadaveri di persone diverse da quelle di cui ai commi 1), 2) e 3) previa autorizzazione del Sindaco.
- 5) Nei cimiteri frazionali, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, i cadaveri delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nelle rispettive frazioni.
- 6) Con specifici provvedimenti sono dettate disposizioni relative a:
 - a) orario di apertura dei Cimiteri e delle strutture cimiteriali e disciplina dell'ingresso in tali strutture;
 - b) riti funebri;
 - c) ogni altra norma relativa a particolari divieti;
 - d) apposizione di epigrafi, monumenti, ornamenti anche floreali, cippi, lapidi e copritomba, attenendosi ai criteri di uniformità, decoro e tutela delle parti storiche contenuti nel presente Regolamento;
 - e) lavori e opere funerarie private.

ART. 33 – Servizi cimiteriali gratuiti e a pagamento.

- 1) Sono gratuiti i seguenti servizi cimiteriali:
 - a) l'inumazione, per i cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso;
 - b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - c) la deposizione dell'urna cineraria in cinerario comune;

- 2) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe periodicamente stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
- 3) Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali del Comune o dell'Azienda Sanitaria Locale.
- 4) La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 7 giorni dal decesso.
- 5) Qualora, successivamente alla sepoltura, vengano individuati gli eredi o aventi causa del *de cuius*, gli oneri per l'inumazione così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, sono considerate anticipazioni effettuate a norma dell'art. 2028 e seguenti del Codice Civile e vanno rimborsate al Comune in base a quanto previsto dai vigenti regolamenti in materia di contabilità ed entrate.

ART. 34 – Piano cimiteriale comunale

- 1) Il Comune dovrà dotarsi di un Piano cimiteriale redatto in conformità a quanto previsto dall'art.1 e seguenti del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4 e alle disposizioni generali del presente Regolamento.
- 2) I Piani Cimiteriali comunali sono approvati dal Comune, sentita l'Azienda Unità sanitaria Locale competente per territorio, e devono essere periodicamente aggiornati.
- 3) Le caratteristiche del suolo, l'ampiezza, la divisione in quadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di anni 10, devono essere conformi a quanto dispongono il D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e la Normativa regionale.
- 4) Compatibilmente con le esigenze di inumazione e di edificazione di colombari, possono essere riservate aree ed opere a sepolture private, - individuali, familiari e per collettività - ai sensi e nei limiti del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e della Normativa regionale.
- 5) Per i cimiteri storici e monumentali il Comune, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio in merito alle condizioni igienico sanitarie, individua specifiche soluzioni atte a conservare i beni storici ed artistici e permettere la fruizione degli spazi sepolcrali. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico o artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.
- 6) Fino all'adozione del Piano Cimiteriale Comunale di cui al comma 1, conserva validità il Piano Regolatore Cimiteriale approvato con delibera del C.C. n. 31 del 23/03/1995 e successive varianti.

ART. 35 – Ossario e cinerario comuni

- 1) Nei Cimiteri è presente almeno un ossario comune per la raccolta, in apposita cassetta zincata, delle ossa non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni.
- 2) Nei Cimiteri è presente almeno un cinerario comune per la conservazione delle urne cinerarie per le quali i familiari o gli aventi titolo non abbiano manifestato alcuna volontà di diversa destinazione.

ART. 36 Struttura per il commiato

- 1) Presso il Cimitero Urbano è collocata una struttura per il commiato di cui al comma 1 dell'articolo 14 della Legge Regionale 29 luglio 2004 n.19, nella quale, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato. Le modalità di utilizzo e di gestione e le relative tariffe sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 37 – Inumazione

- 1) Le inumazioni si effettuano con le modalità di cui al Capo XIV del D.P.R. 10 settembre

1990 n.285 e all'art.2 del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4.

2) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni decorrenti dal giorno del seppellimento, effettuate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;

b) sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree in concessione (campetti privati). L'eventuale istituzione di aree da concedere per la sepoltura privata per inumazione potrà avvenire mediante la previsione nel Piano Cimiteriale e comunque con approvazione del Consiglio Comunale.

3) I campi comuni di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse è disposta inderogabilmente cominciando da un'estremità di ciascun riquadro procedendo fila per fila senza soluzione di continuità.

4) Nel rispetto delle distanze minime fra le fosse indicate dal Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4, la distanza effettiva dovrà essere valutata, per ogni Cimitero comunale, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, in base alla consistenza e morfologia del terreno.

5) Con specifica autorizzazione, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, previo parere favorevole del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, salva comunque l'adozione di feretro idoneo al trasporto.

ART. 38 – Tumulazione

1) Le tumulazioni si effettuano con le modalità di cui al Capo XV del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e agli art.2 e 4 del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4.

2) Possono essere tumulati in opere murarie o nicchie, i feretri, i resti mortali, le cassette ossario o le urne cinerarie.

3) Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne dei loculi adeguate alla collocazione del feretro, resti mortali, cassetta ossario o urna cineraria. In particolare non è consentita la realizzazione di loculi a più posti o tombe di qualsiasi tipologia nei quali la tumulazione o estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

4) La tumulazione di cadaveri in loculi a più posti realizzati sia in colombario sia in cripta o tomba di famiglia in genere, privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, può essere effettuata, esclusivamente nei manufatti costruiti prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4, rispettando le seguenti prescrizioni:

a) utilizzo di cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;

b) utilizzo di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;

c) realizzazione di separazione orizzontale e verticale per ogni feretro.

ART. 39 – Deposito provvisorio del feretro

1) Salvo disponibilità, a richiesta delle famiglie dei defunti, o di loro aventi titolo, il feretro può essere provvisoriamente deposto in loculo per una durata non superiore a 18 mesi, prorogabili, in via eccezionale, per un periodo non superiore a quello iniziale. Tale concessione deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti.

2) Il deposito provvisorio dei feretri nei loculi è consentito:

a) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) nel caso debbano essere effettuati lavori di completamento o di ripristino di tombe private e/o colombari già in concessione.

3) Il Responsabile dei Servizi cimiteriali fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.

4) Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di utilizzo stabilita con provvedimento della Giunta Comunale. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali potrà disporre il versamento

di un deposito cauzionale in misura non superiore alla tariffa prevista per il loculo temporaneamente occupato.

5) Scaduto il termine, originario o prorogato, l'interessato dovrà provvedere a proprie spese allo spostamento del feretro tumulato. In caso di inerzia si provvederà alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni scaduti inutilmente i quali, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali potrà disporre l'inumazione in campo comune, sussistendo i requisiti per la inumazione del feretro (assenza di materiali vietati quali lo zinco) o la definitiva assegnazione del loculo temporaneamente assegnato, con diritto di rivalsa delle eventuali spese sostenute e degli eventuali ulteriori oneri dovuti per l'inumazione o per la concessione del loculo assegnato.

6) La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale:

a) nei casi di cui al precedente comma 2;

b) nel caso in cui non sia possibile l'immediato collocamento dell'urna o cassetta ossario in idonea e definitiva sepoltura.

7) Cessati i motivi che hanno giustificato la provvisorietà verrà fissato un termine congruo per la destinazione definitiva delle cassette o delle urne. Alla scadenza del termine si provvederà alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni, scaduti inutilmente i quali, le ossa e le ceneri verranno collocati rispettivamente in ossario e cinerario comune, con diritto di rivalsa delle eventuali spese sostenute.

8) Qualora si verificasse l'indisponibilità di loculi da porre in concessione in qualcuno dei Cimiteri comunali, il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre per autorizzare la "tumolazione provvisoria". Questa potrà avvenire in colombario o tomba di famiglia già in concessione a privati con posti non ancora utilizzati, all'interno del Cimitero di destinazione o in altro Cimitero comunale. Il consenso del Concessionario all'utilizzo di tale modalità di sepoltura può avvenire solo in forma gratuita. Sono in ogni caso dovute al Comune le spese per la tumolazione e le altre operazioni cimiteriali eventualmente necessarie, in base al tariffario vigente, oltre al diritto per la provvisorietà. La provvisorietà cessa automaticamente con la disponibilità nel Cimitero interessato di nuovi posti in colombario. Il diritto di provvisorietà non costituisce anticipazione del canone di concessione. In caso di decesso dell'avente titolo al posto provvisoriamente occupato, il loculo dovrà essere liberato dal feretro, che verrà collocato in altra sepoltura o inumato.

ART. 40 – Cremazione

1) Sino a quando il Comune non disporrà di un proprio impianto di cremazione, la stessa viene eseguita presso impianti in regola con le normative vigenti, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni.

2) Il Comune al fine di favorire la dotazione di impianti crematori sul territorio provinciale ha sottoscritto una convenzione con il Comune di Modena per la costruzione e gestione ai sensi dell'art. 144 del D.lgs 163/2006 di un impianto di cremazione comune presso il Cimitero di S. Cataldo di Modena. Le tariffe da applicare agli utenti per i servizi forniti da tale impianto sono definite concordemente dai due Comuni e approvate con delibera della Giunta Comunale.

ART. 41 – Esumazioni ed estumulazioni

1) Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono regolate nei principi generali dal D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, dalla Legge Regionale 29 luglio 2004 n.19 e dal Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4.

2) E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno 10 anni e tumulate da almeno 20, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune può autorizzare la cremazione decorso trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di uno specifico avviso.

3) Le esumazioni e le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono eseguite, di norma, senza la presenza di operatori sanitari, in base a quanto previsto all'art. 12 della L.R. 19/2004.

ART. 42 – Esumazioni ordinarie

1) Ogni anno, entro il mese di settembre, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali provvederà alla stesura di elenchi, distinti per Cimitero, in cui verranno indicati i defunti per i quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti in posizione ben visibile all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno di riferimento.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente verrà predisposto lo scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

2) Effettuati gli adempimenti di cui al comma precedente, si procederà alla esecuzione delle esumazioni programmate. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali darà comunicazione diretta al familiare o alla persona diversamente indicata, ove individuata, della data di esumazione.

3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale e in prossimità del campo con congruo anticipo.

4) Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno. Il ciclo ordinario di inumazione è di dieci anni.

5) Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato in base alle condizioni locali con il provvedimento di cui al precedente comma.

ART. 43 – Esumazioni straordinarie

1) Le esumazioni straordinarie possono essere effettuate prima che siano trascorsi dieci anni dalla sepoltura, su richiesta di parte, per trasferimento in altra sepoltura o in altro Cimitero o per cremazione e, comunque, entro 6 mesi o dopo 7 anni dalla data di sepoltura. Al di fuori di tali periodi è riservata al Responsabile dei Servizi Cimiteriali la valutazione della sussistenza delle condizioni igienico sanitarie per l'effettuazione della operazione.

2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

3) Le esumazioni straordinarie effettuate su richiesta dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite in ogni tempo con le modalità di cui alle disposizioni normative vigenti.

4) Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.

ART. 44 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1) Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni, se trattasi di concessioni di durata superiore; sono straordinarie le estumulazioni eseguite su richiesta dei familiari, prima di tale periodo, e quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

2) Non si procederà ad estumulazione qualora al termine del periodo di concessione ne venga chiesto il rinnovo, che dovrà avvenire secondo le disposizioni e le tariffe che saranno vigenti alla sottoscrizione del nuovo contratto.

- 3) Qualora al momento della estumulazione ordinaria risulti che i resti umani non sono completamente mineralizzati, in mancanza di disposizione diversa da parte degli aventi titolo, essi verranno inumati previa eliminazione dei materiali incongrui per l'inumazione.
- 4) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.
- 5) L'estumulazione di ceneri o resti mortali è autorizzata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali ed è generalmente finalizzata a consentire la riunione di cadaveri, resti, ossa o ceneri di coniugi, genitori o figli.
- 6) Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede; valgono per la verifica della rispondenza del feretro e per il trasporto le disposizioni della Normativa regionale.

ART. 45 – Estumulazioni d'ufficio

- 1) Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, l'estumulazione di cadaveri per motivi di igiene e sanità o di pubblica incolumità.

ART. 46 – Traslazioni

- 1) Il posto in tumulo a concessione trentennale assegnato ai cadaveri all'entrata del Cimitero è definitivo, sono tuttavia ammessi avvicinamenti, nel caso che si tratti di coniugi o di genitore e figlio e unicamente nei posti disponibili al momento del decesso del secondo congiunto. In questo caso, per il primo congiunto viene previsto il rinnovo della concessione trentennale dietro pagamento della tariffa relativa. E' inoltre ammessa in relazione comunque alla effettiva disponibilità di loculi, la traslazione in presenza di mutate condizioni fisiche del familiare più prossimo (coniuge, figlio/a, genitore) tali da non consentire al medesimo l'uso delle scale di servizio per accedere alla sepoltura. A supporto della domanda dovrà essere presentato apposito certificato medico. E' vietato qualsiasi altro tipo di spostamento. I tumuli resisi liberi a seguito di traslazione del cadavere e la cui concessione cimiteriale non è ancora scaduta, tornano al Comune. I conteggi relativi alle restituzioni avverranno con il sistema del rimborso della spesa iniziale moltiplicata per l'indice ISTAT di rivalutazione e per gli anni di mancata occupazione. Sono ammesse deroghe solo se formalizzate con Ordinanza del Sindaco. Comportando le traslazioni estumulazioni straordinarie, si rimanda per queste agli articoli corrispondenti per le procedure di legge relative.

ART. 47 – Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

- 1) I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.
- 2) Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
- 3) Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso, per iscritto, al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno un giorno prima delle effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
- 4) Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
- 5) Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopraddette devono, in assenza di richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

ART. 48 – Disponibilità dei materiali

- 1) Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private passano in proprietà del Comune se entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza delle concessioni o le esumazioni non vengono reclamati da familiare o parente che dichiara sotto la propria personale responsabilità di averne titolo. Detti materiali verranno impiegati ad apportare migliorie ai Cimiteri o alienati.
- 2) Qualora i familiari lo richiedano, può autorizzarsi l'asporto fuori dal Cimitero di ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura nonché il reimpiego di materiali ed opere di loro proprietà in altra sepoltura in concessione agli stessi o a favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, a condizione che siano conformi ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura ed in buono stato di conservazione.
- 3) Le opere di riconosciuto valore artistico o storico saranno conservate all'interno del Cimitero o in luoghi idonei.
- 4) Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente per sepolture di persone bisognose, ma devono rispondere ai requisiti di cui al precedente comma 2.

ART. 49 – Concessione cimiteriale: definizioni e disposizioni generali

- 1) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) "Concessionario": il fondatore del sepolcro;
 - b) "diritto d'uso": si intende il diritto di essere sepolto nella tomba;
 - c) "titolare della concessione": colui o coloro che alla morte del Concessionario hanno effettuato il subentro;
 - d) "famiglia del Concessionario": si intende composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado ;
- 2) Nel rispetto delle previsioni del Piano Cimiteriale Comunale, il Comune può concedere l'uso di aree o manufatti, per sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività o per la realizzazione di campetti privati di inumazione per famiglie e collettività dotati di adeguato ossario.
- 3) Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, ecc.) e lapidi alla memoria.
- 4) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e nel caso di concessione di area ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti consequenziali, i cui importi sono determinati dall'Amministrazione con proprio atto.
- 5) La concessione cimiteriale, essendo il Cimitero soggetto a regime dei beni demaniali, attribuisce al Concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.
- 6) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, viene stipulata in seguito alla assegnazione del manufatto, da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato.
- 7) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti realizzati o realizzabili;
 - b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;

- c) la/le persona/e o, nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - d) i defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell' Amministrazione;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- 8) Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione medesima.

ART. 50– Durata delle concessioni

- 1) Fatto salvo quanto previsto per le concessioni perpetue già rilasciate, tutte le concessioni sono a tempo determinato.
- 2) La durata delle concessioni è la seguente:
 - a) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività
 - b) 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali ;
 - c) 30 anni per i loculi o comunque le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 4° comma ;
- 3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa. Il rinnovo potrà essere negato in tutti i casi in cui non vi sia sufficiente disponibilità di sepolture private individuali nel cimitero per cui è stata fatta richiesta sulla base della previsione delle effettive disponibilità da elaborarsi annualmente per almeno i cinque anni successivi. La valutazione della domanda di rinnovo compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
- 4) E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i trenta anni di tumulazione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.
- 5) La concessione di aree per collettività potrà essere effettuata solo qualora il Piano Cimiteriale Comunale di cui al precedente art. 34 abbia previsto l'individuazione di tali aree.

ART. 51 – Modalità di concessione

- 1) La sepoltura individuale privata di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 50 può concedersi solo in presenza del cadavere o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
- 2) L'assegnazione avviene secondo la scelta dei richiedenti la concessione, esclusivamente tra i loculi, gli ossari e cinerari disponibili.
- 3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4) La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività di cui alla lettera a) dell' art. 50 è data in ogni tempo secondo le disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di uno o più cadaveri da tumulare e la data della domanda di concessione.
- 5) E' concesso comunque in assoluto la priorità ai richiedenti che restituiscono al Comune aree o manufatti in concessione non conformi alle norme del D.P.R. n. 285 e alle previsioni di P.R.C. e che siano giudicate dal Comune utili per un migliore riutilizzo dei campi e delle strutture dei cimiteri.
- 6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

7) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

ART. 52 – Diritto d'uso delle sepolture

1) Salvo quanto già previsto all'art. 50, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della D.P.R. 28/12/2000 n. 445 da presentare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, che qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla –osta.

5) I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6) L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio del Responsabile dei Servizi Cimiteriali prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9) Il Concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ART. 53 – Divisioni

Nelle tombe di famiglia di cui all'art. 49 comma 2) il concessionario o gli eredi legittimi ed aventi causa possono regolare i loro rapporti interni e quindi l'ammissibilità dei cadaveri nella sepoltura oggetto della concessione, e le eventuali rinunce degli aventi diritto, con scrittura privata autenticata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ART. 54 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito ad altra sede.

2) In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, un rimborso pari alla spesa iniziale moltiplicata per l'indice ISTAT di rivalutazione e per gli anni di mancata occupazione.

ART. 55 – Rinuncia a concessione di aree libere

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma pari alla spesa iniziale, moltiplicata per l'indice ISTAT di rivalutazione e per gli anni di mancata occupazione. Ai fini del conteggio le concessioni in perpetuo vengono assimilate alle concessioni novanta novennali.

2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 56 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 49 comma 2), salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti.

2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma pari al valore iniziale della concessione, moltiplicata per l'indice ISTAT di rivalutazione e per gli anni di mancata utilizzazione non comprendendo nel rimborso perciò gli anni compresi fra la data di acquisizione delle concessioni e la data della rinuncia.

3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione dal parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 57 – Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui art. 49 comma 3) a condizione che siano liberi o liberabili da cadaveri, ceneri o resti.

2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al valore iniziale della concessione moltiplicata per l'indice ISTAT di rivalutazione e per gli anni di mancata utilizzazione.

3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 56.

4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 58 – Revoca

1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, terzo comma, del DPR 10/09/1990 n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2) Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione in perpetuo nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle

spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, nonché le spese di trasferimento, ripristino ed eventuale adattamento dei manufatti esistenti.

3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 59 – Decadenza

1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti, per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione.

b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56 4° comma;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 62;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

ART. 60 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti o ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2) Dopo di che il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.



ART. 61 – Estinzione

1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 50, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, il Comune ha la facoltà di provvedere a collocare i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, sussistendo i requisiti che permettano la inumazione nel rispetto delle vigenti normative in materia, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART. 62 – Obblighi di manutenzione

1) I concessionari o i titolari della concessione di sepolture private sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; della esecuzione delle opere e restauri che il Comune ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

2) In tutte le sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione delle sole parti strutturali dei manufatti (solette, pareti divisorie, solai di copertura) mentre sono a carico dei Concessionari o dei Titolari della concessione le lapidi, anche se fornite dal Comune, e le parti decorative costruite o installate sulle stesse, il sistema di fissaggio e l'ordinaria pulizia.

3) Nel caso il sepolcro privato venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di cadaveri, resti, ossa o ceneri da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali, il Concessionario o il Titolare della concessione ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di sei mesi.

ART. 63 – Progettazione e termini per la costruzione di sepolture private

1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni sia strutturali che di completamento e decorative, di cui al 2° comma dell'art. 49, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 65 ed alla esecuzione delle opere relative sia strutturali che di completamento e decorative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3) Per motivi da valutare dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

ART. 64 – Lavori privati nei cimiteri – Accesso al cimitero

1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie o straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposito permesso da rilasciarsi da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, che avrà validità fino a revoca. La domanda di permesso dovrà essere corredata dal certificato di iscrizione alla CCIAA e da copia della polizza assicurativa per danni a cose e persone che potessero verificarsi durante i lavori, con massimale non inferiore ad euro 500.000,00. In caso di modifica dei dati di iscrizione alla CCIAA o di scadenza della polizza assicurativa, costituisce onere dell'impresa depositare presso l'ufficio del Responsabile dei Servizi Cimiteriali la documentazione aggiornata. E' fatto inoltre obbligo all'impresa di depositare presso l'ufficio del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, l'attestazione di pagamento dei premi annuali della polizza assicurativa.

3) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

4) Gli operatori delle imprese, presenti all'interno delle strutture Cimiteriali, hanno l'obbligo di munirsi di apposito cartellino di riconoscimento visibile, contenente nel rispetto della vigente normativa in materia, la fotografia, la indicazione del proprio nominativo e la denominazione della impresa per la quale opera.

ART. 65 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia,

osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 dell'art. 94 del D.P.R. 10/09/1990 n, 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3) Il numero di loculi realizzabili nelle sepolture private è stabilito dalla specifiche norme del Piano Cimiteriale (del Piano Regolatore Cimiteriale sino all'approvazione del Piano Cimiteriale).

4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 3,50.

5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7) Le variazioni di carattere ornamentale che riguardino esclusivamente piccole decorazioni o iscrizioni applicate sulle lapidi delle tombe sono autorizzate con permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;

8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali

11) I concessionari di sepoltura privata hanno l'obbligo di segnalare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, con il progetto di costruzione o con le successive varianti, la presenza di opere di particolare valore artistico che verranno collocate ad arredo della sepoltura.

ART. 66 – Responsabilità – Rimborso consumi

1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2) I concessionari delle sepolture private devono corrispondere per l'esecuzione di lavori di costruzione delle tombe e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui i lavori relativi comportino l'allacciamento provvisorio all'impianto elettrico e o idrico gestito dal Comune, un rimborso forfettario calcolato sulla base del vigente tariffario.

ART.67 – Recinzioni aree – Materiali di scavo

1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2) E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 68 – Introduzione e deposito di materiali

1) Permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e purchè non superino il peso a pieno carico di quintali 42.

2) In caso di impiego di materiali di peso rilevante che possono danneggiare, se trasportati su veicolo ordinario, la pavimentazione dei vialetti interni dei cimiteri, è fatto obbligo alle

imprese di trasferirli mediante opportuni mezzi che assicurino la salvaguardia delle pavimentazioni stesse.

3) La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

4) E' vietato attivare nell'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

5) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

6) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 69 –Orario di lavoro

1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

ART. 70 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1) In occasione della Commemorazione dei defunti, tutti i lavori, la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuabili, sono sospesi per il periodo indicato, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 71 – Vigilanza

1) Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2) L'Ufficio Tecnico Comunale e il Servizio di Igiene Pubblica per la parte di competenza accertano, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e provvedono all'emissione di apposito Verbale di Conformità.

ART. 72 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso ai cimiteri.

2) Altresi il personale dei cimiteri è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso a consono alle caratteristiche del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

2) Al personale suddetto è vietato:

a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c. segnalare al pubblico di nominativi di ditte particolari che svolgano attività inerenti ai cimiteri, allorché il fatto possa costituire promozione commerciale;

d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e. trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

ART. 73 – Tutela dei beni storici e artistici

Nelle more dell'emanazione del Piano cimiteriale comunale di cui al Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4, ed in particolare del terzo comma dell'art. 1 del citato regolamento, secondo il quale il Piano " *individua specifiche soluzioni atte a conservare i beni storici ed artistici* ", conservano validità le prescrizioni per la salvaguardia delle tombe di valore storico o artistico contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 11/03/1995 e successive varianti.

ART. 74 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1) All'interno dei Cimiteri comunali la Giunta Comunale può disporre, mediante delibera, l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per servizi resi alla comunità; può altresì prolungare le concessioni relative.

ART. 75 – Mappa

1) Presso l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che identifica con precisione ogni sepoltura nel cimitero.

4) La numerazione dei tombini, dei cinerari e degli ossari " in arcata " si intende strutturata con partenza in alto a sinistra e andamento verso destra e a scendere fila per fila di ciascuna carta numerata.

ART. 76 – Annotazioni in mappa

1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a. generalità del defunto o dei defunti;

b. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;

c. le generalità del concessionario o dei concessionari;

d. gli estremi del titolo costitutivo;

e. la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

f. la natura e la durata della concessione;

g. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 77 – Registro Giornaliero delle operazioni Cimiteriali

1) Il Servizio Cimiteriale è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR. 10/09/1990 n. 285, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

3) I registri, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo, quali, il Comune, l'ASL, l'Autorità Giudiziaria e gli altri organi che ne hanno diritto per legge.

4) Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

5) Le registrazioni debbono avvenire su sistemi informatici appositamente predisposti, che consentano la registrazione dei dati, la consultazione, l'estrazione di statistiche, la stampa

e il backup.

ART. 78 – Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche con mezzi informatici.
- 2) I Servizi Cimiteriali, sulla scorta del registro di cui all'art. 75 terranno annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura di cui all'ultimo comma dell'art. 75.
- 4) Le registrazioni debbono avvenire su sistemi informatici appositamente predisposti, che consentano la registrazione dei dati, la consultazione, l'estrazione di statistiche, la stampa e il backup.

ART. 79 – Scadenziario delle concessioni

- 1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Le registrazioni debbono avvenire su sistemi informatici appositamente predisposti, che consentano la registrazione dei dati, la consultazione, l'estrazione di statistiche, la stampa e il backup
- 3) Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

ART. 80 – Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture.
- 2) Sono altresì a disposizione del pubblico, anche mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune :
 - a) copia del presente Regolamento e dei provvedimenti attuativi;
 - b) elenco dei manufatti in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza;
 - c) elenco dei campi, dei loculi e delle cellette in scadenza e i relativi piani operativi;
 - d) ogni altro atto di cui sia prevista la diffusione da normative statali, regionali, o dai regolamenti comunali.

TITOLO V - ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 81 – Autorizzazione al trasporto e al seppellimento

- 1) Per il trasporto di cadaveri, resti mortali, ossa umane e ceneri è necessaria l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, o suo delegato, del Comune dove è avvenuto il decesso ed è rilasciata all'incaricato del trasporto il quale assume così le responsabilità previste per l'incaricato di pubblico servizio. Per il trasporto di feti, dei prodotti abortivi e dei prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento è rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale.
- 2) Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento, dopo l'accertamento della morte, dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture del commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al Cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
- 3) Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole

per tutti i trasferimenti di cui al comma precedente, dal Comune di decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione.

4) L'autorizzazione per la sepoltura di cadavere nel Cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, in base al certificato di accertamento del decesso rilasciato dal medico necroscopo nel rispetto e con le modalità di quanto stabilito dal D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e dal D.P.R. n. 396/2000.

5) Nessun cadavere può essere ricevuto dal Cimitero per essere inumato o tumulato se non accompagnato dall'autorizzazione scritta dell'Ufficiale dello Stato Civile. Tali autorizzazioni saranno ritirate dal custode del Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

ART. 82 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune di decesso, secondo le modalità stabilite dall'art.79 del D.P.R. n.285/1990, precisate con Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993.

2) Nel caso di cremazione di cadavere precedentemente inumato o tumulato, competente al rilascio dell'autorizzazione è il Comune del luogo ove è sepolto il cadavere.

3) E' consentita la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari.

4) In caso di irreperibilità dei familiari la cremazione dei resti mortali può essere autorizzata, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio di uno specifico avviso.

5) La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'A.S.L. del luogo di amputazione.

ART. 83 – Trattamento delle ceneri

1) Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in una urna cineraria i cui requisiti tecnici di fabbricazione, di identificazione e di impiego sono stabiliti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

2) Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna ritualmente verbalizzata, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale con le modalità di cui agli articoli successivi.

ART. 84 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. Nel caso in cui un cittadino del Comune di Carpi sia deceduto in altra Regione che non preveda il rilascio di tale autorizzazione o all'estero, detta autorizzazione può essere disposta, in alternativa, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carpi. Nel caso in cui la dispersione debba aver luogo in territorio di altro Comune, l'autorizzazione potrà aver luogo solo dopo aver acquisito il nulla osta dal Comune in cui viene effettuata la dispersione.

2) In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

3) L'autorizzazione potrà essere rilasciata in base alla volontà espressa per iscritto in vita dal defunto: volontà testamentaria, dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (iscrizione ad associazioni) o altre forme di volontà espresse innanzi a pubblici ufficiali.

4) In mancanza di disposizioni scritte, la volontà potrà anche essere riferita dal coniuge, se presente, unitamente a tutti i parenti di primo grado, mediante dichiarazione scritta, anche

inserita nell'istanza alla dispersione. In assenza dei predetti è ammessa autocertificazione predisposta o firmata da tutti i parenti di ciascun grado superiore, sino al 6° compreso, ovvero da parte di figura che, prescelta dall'interessato sia in grado di esibire probante documentazione circa la propria legittimazione a rappresentare gli interessi del defunto.

5) La richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione:

- a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
- b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto o individuata tra i soggetti di cui al punto 4).

6) La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1^a n. 8 del D.L.30 aprile 1992 n.285 (Nuovo codice della strada) o da insediamenti produttivi;
- b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari, purchè fuori dai centri abitati;
- d) in fiumi nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
- e) all'interno dei cimiteri nelle apposite aree a tal fine predisposte.

7) La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2004.

8) Nel rilasciare l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri all'interno del territorio del Comune di Carpi, l'Ufficiale di Stato Civile di altro Comune della Regione dovrà tenere conto di quanto stabilito al precedente punto 6.

ART. 85 – Autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1) L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio verrà collocata l'urna in base alla volontà espressa per iscritto in vita dal defunto: volontà testamentaria, dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (iscrizione ad associazioni) o altre forme di volontà espresse innanzi a pubblici ufficiali.

2) In mancanza di disposizioni scritte, la volontà potrà anche essere riferita dal coniuge, se presente, unitamente a tutti i parenti di primo grado mediante dichiarazione, da rendersi in forma scritta anche inserita nell'istanza di affidamento dell'urna, contenente l'indicazione dell'affidatario unico scelto tra i familiari suddetti.

3) Nel caso di individuazione dell'affidatario unico al di fuori dell'ambito familiare, la volontà del defunto dovrà essere espressamente manifestata.

Dalla richiesta dovranno risultare:

- a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
- b) la descrizione del luogo di conservazione delle ceneri presso l'abitazione dell'affidatario;
- c) l'impegno da parte dell'affidatario:

(1) a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria all'ufficio di Stato Civile del Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;

(2) a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;

(3) a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione;

d) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune

4) L'urna dovrà essere conservata in un luogo idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.

5) Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel D.P.R. 21 settembre 1990 n.285 "Regolamento di Polizia Mortuaria".

- 6) In caso di decesso dell'affidatario il coniuge, se presente, e i parenti di primo grado dovranno presentare una nuova richiesta oppure restituire l'urna al Cimitero.
- 7) La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita del defunto o della volontà espressa verbalmente manifestata dal coniuge, se presente, unitamente a tutti i parenti di primo grado.
- 8) La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.
- 9) Il Comune si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria.
- 10) Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 C.P., il Comune, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il Cimitero.
- 11) E' istituito presso il Comune un registro che potrà essere cartaceo o tenuto con modalità informatiche, contenente le generalità dell'affidatario unico, le generalità del defunto, il luogo di conservazione dell'urna, le eventuali successive variazioni di tale luogo, la data di eventuali ispezioni nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 86 – Deposito provvisorio dell'urna cineraria

- 1) E' consentito il deposito provvisorio dell'urna cineraria, per un periodo massimo di sei mesi, presso il Cimitero Urbano. Trascorso il termine suddetto senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Il deposito provvisorio delle ceneri è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
- 2) E' consentito il deposito provvisorio, per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi in caso di comprovata necessità, dell'urna cineraria presso il Cimitero Urbano, nel caso in cui l'affidatario dell'urna dimostri l'intervenuta inagibilità della abitazione, sita nel Comune di Carpi, nella quale è conservata l'urna, anche in seguito all'avvio di interventi edilizi. In tale caso, l'autorizzazione al deposito provvisorio è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carpi.
- 3) La Giunta Comunale potrà, con proprio provvedimento, per motivate esigenze di interesse generale, introdurre e disciplinare ulteriori fattispecie di deposito provvisorio delle urne cinerarie presso i cimiteri comunali.

ART. 87 – Pagamento di diritti

- 1) Il Comune potrà istituire il pagamento di diritti il cui importo è stabilito dalla Giunta Comunale, con riguardo ai servizi di rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, al deposito provvisorio, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI ULTERIORI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE

ART. 88 – Rettore della Chiesa del Cimitero Urbano

- 1) Il Rettore della Chiesa del Cimitero urbano viene designato dalla Curia Vescovile di Carpi a cui viene corrisposto un compenso annuale forfettario.

2) Il Rettore è responsabile della cura, pulizia e gestione della Chiesa e dei relativi arredi.

ART. 89 – Cimitero Israelitico

1) Il Sindaco e il Comune di Carpi mantengono piena ed esclusiva responsabilità e giurisdizione sul cimitero di cui trattasi anche se la proprietà dello stesso spetta alla Comunità Ebraica competente.

ART. 90 – Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali – Forme di gestione dei servizi

Qualora non diversamente stabilito nell'organizzazione del Comune, la funzione di Responsabile dei Servizi Cimiteriali è svolta dal Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria .

Qualora la gestione dei servizi cimiteriali risulti affidata a soggetti terzi tramite concessione di servizi o in seguito a concessione di lavori pubblici, l'atto di concessione indica quali tra le responsabilità e le funzioni assegnate al Responsabile dei Servizi Cimiteriali nel presente regolamento, devono essere svolte dal Concessionario.

ART. 91 – Sanzioni

1) Il Comune esercita la vigilanza sull'attività funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza dell'attività alle norme di legge e di quelle del presente Regolamento.

2) Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono soggette a sanzione pecuniaria, da un minimo di 250 euro a un massimo di 9.300 euro, con le modalità di cui all'art. 7 della L.R. n. 19/2004 e della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

3) Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, che costituiscono altresì violazioni delle disposizioni del D.P.R. n.285/90 sono punite ai sensi dell'art. 107 del decreto medesimo.

4) Il controllo circa il rispetto delle norme di cui al presente regolamento è attribuito al Corpo di Polizia Municipale oltre che ai Settori Demografico, di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali che potranno avvalersi, per gli accertamenti ritenuti opportuni, degli agenti di Polizia Municipale.

ART. 92 – Efficacia della normativa regolamentare

1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 12.01.1995 e successive modificazioni e/o integrazioni;

2) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, qualora non contrastanti con i contratti singolarmente stipulati, si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.